

I edizione **2025**

CODICE CIVILE
E DI **PROCEDURA**
CIVILE
E LEGGI COMPLEMENTARI

con **guide** applicative e
formule (*online*)



Neldiritto
Editore

(2) Le parole «in cancelleria» sono state soppresse dall'art. 3, co. 1, lett. f), del **D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164**.

Guida applicativa

Conseguenze processuali della violazione del principio del contraddittorio. In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza *secundum eventum litis* - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. ■ *Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2024, n. 6815*

Questioni rilevate d'ufficio e cd. terza via. L'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della «terza via», si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto e diritto, o eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 del Cpc, riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. ■ *Cass. civ., sez. III, 09 gennaio 2024, n. 822*

102. Litisconsorzio necessario. —

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo [784; 247¹, 248⁴, 2900² c.c.].

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio [152², 153] da lui stabilito ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte Cost., con sentenza 8 febbraio 2006, n. 41 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 38 e 102, c.p.c. «nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti».

Guida applicativa

Nullità del procedimento per pretermessione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio. La nullità del procedimento per pretermessione di litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio, anche per la prima volta nel giudizio di legittimità e pure in sede di regolamento di competenza, perché la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una pronuncia inutiliter data, essendo la questione della corretta instaurazione del rapporto processuale preliminare rispetto a quella concernente la competenza. ■ *Cass. civ., sez. III, 02 febbraio 2024, n. 3134*

Ordine di integrazione del contraddittorio.

L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte. ■ *Cass. civ., sez. II, 13 novembre 2023, n. 31438*

Più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no.

In presenza di più domande proposte dalle parti del giudizio, alcune delle quali soggette al litisconsorzio necessario ed altre no, tra le quali non si ravvisi un rapporto di pregiudizialità, né alcun profilo di necessario collegamento logico-giuridico, la remissione della causa al giudice di prime cure, a cagione della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di uno o più litisconsorti pretermessi in primo grado, si giustifica solo in relazione alle domande soggette a tale regime; ne consegue che, in siffatta evenienza, il giudice di secondo grado deve separare le cause, rimettendo al primo grado solo le domande assoggettate a litisconsorzio necessario, mentre deve esaminare i motivi di impugnazione relativi alle altre domande. ■ *Cass. civ., sez. II, 20 marzo 2024, n. 7428*

Processo tributario e il litisconsorzio necessario.

Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, quale emergente dall'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c., poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso; ne conse-

gue che - in caso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta da uno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in una posizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazione dedotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispetto del litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragione della tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispetto della loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 della Cost. ■ *Cass. civ., sez. V, 16 aprile 2024, n. 10270*; **conf.** *Cass. civ., Sez. Un., 18 gennaio 2007, n. 1052*

103. Litisconsorzio facoltativo. —

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono [33], oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni [274].

Il giudice può disporre, nel corso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza [277², 279^{2 n. 5, 3}].

Guida applicativa

Litisconsorzio facoltativo e valore della causa. In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato. ■ *Cass. civ., sez. III, 17 aprile 2024, n. 10367*

104. Pluralità di domande contro la stessa parte. — Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell'articolo 10, secondo comma.

È applicabile la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Guida applicativa

Crisi familiare. In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

■ *Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727*

Pagamento di prestazioni giudiziali civili, prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali.

L'avvocato può legittimamente scegliere di instaurare un solo processo, proponendo nei confronti del suo cliente una pluralità di domande ex art. 104 cod. proc. civ., per ottenere il pagamento non solo di prestazioni giudiziali civili, ma anche di prestazioni stragiudiziali non connesse a quelle giudiziali e prestazioni penali. In tale caso il processo è assoggettato al rito di cognizione ordinario o sommario codicistico, qualora il cliente instauri l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.. *ratione temporis* vigente. ■ *Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2024, n. 8255*

Querela di falso. Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.

■ *Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2024, n. 8688*

105. Intervento volontario. —

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto [344, 404¹] o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo [267¹, 419].

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse [100, 246, 344, 404²].

Guida applicativa

Apertura di un'amministrazione di sostegno. Nel procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno, l'intervento dei parenti non è corrispondente all'istituto di cui all'art. 105 c.p.c., in quanto, non producendo la nomina alcun effetto, neanche indiretto, nella sfera giuridica degli stessi, difetta il requisito dell'interesse giuridicamente rilevante, sicché, pur essendo assimilabile all'intervento adesivo dipendente sotto il profilo dell'assenza di legittimazione ad ampliare il *thema decidendum*, tale non è sotto il profilo della costituzione di un litisconsorzio processuale. Peraltro, i parenti, in quanto legittimati ad agire, ancorché nell'interesse del beneficiario, sono contraddittori processuali e possono, perciò, essere condannati alle spese processuali. ■ *Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2024, n. 451*

Giudizio di legittimità. Nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicitare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. ■ *Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2024, n. 818; Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2023, n. 34432; Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2022, n. 6774; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 25423*

Intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo. In caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l'attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di espressa estensione della domanda, aveva ritenuto responsabile, per l'omessa adozione di accorgimenti diretti a limitare i disagi derivanti dall'interruzione del servizio elettrico, la sola società fornitrice, originaria convenuta, e non il gestore della rete elettrica, intervenuto volontariamente assumendo di essere l'effettivo legittimato passivo). ■ *Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2024, n. 6930*

Formule

118. Intervento volontario del terzo o del socio ex art. 105, comma 1, c.p.c.
120. Intervento del litisconsorte o intervento volontario del terzo ex art. 105, comma 2, c.p.c.

106. Intervento su istanza di parte. — Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita [32, 108, 269; 1485, 1586², 1777², 1917⁴ c.c.].

Guida applicativa

Chiamata in garanzia. È configurabile l'interesse del garantito ad esercitare l'azione di garanzia in un giudizio distinto da quello in cui sia stata proposta la domanda principale, anche in assenza di giudicato sul rapporto di responsabilità, essendo ammesse sentenze di condanna condizionate ad un evento futuro, incerto e non richiedente ulteriori accertamenti di merito, come il passaggio in giudicato della sentenza di condanna sulla domanda di responsabilità. ■ *Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4762* La chiamata del terzo in garanzia ex art.

106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità. ■ *Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2023, n. 30952*

Impugnazioni del terzo chiamato in garanzia impropria. Il terzo chiamato in garanzia impropria è legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. ■ *Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36420*

Spese sostenute dal terzo chiamato. In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesamente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato. ■ *Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2024, n. 6144; conf. Cass. civ., sez. II, 11 dicembre 2023, n. 34375*

Formula

119. Intervento del socio, dell'amministratore, del sindaco o del liquidatore ex artt. 106 e 107 c.p.c.

107. Intervento per ordine del giudice. — Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento [270].